



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BOLOGNA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del giudice Antonio Costanzo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. **15761/2019 R.G.** promossa

da

WEBUILD s.p.a. già **SALINI IMPREGILO s.p.a.** (C.F. 00830660155) (avv. Monica Iacoviello, avv. Giovanni Grasselli);

- ATTRICE

contro

COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE s.p.a. (C.F. 01925561209) (avv. Francesca Pozzebon);

- CONVENUTA

* * *

Oggetto del processo: obbligazioni.

* * *

CONCLUSIONI

Per l'**attrice WEBUILD s.p.a.** già **SALINI IMPREGILO s.p.a.**:

come da nota scritta

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione:

- nel merito, annullare e/o revocare e/o dichiarare privo di effetto il Decreto Ingiuntivo n. 3826/19 emesso dal Tribunale di Bologna il 4 luglio 2019 e pubblicato il 15 luglio 2019 (R.G. 5635/2019, Giudice dott.ssa Cinosuro), notificato a mezzo pec il 15 luglio 2019, in quanto illegittimo e/o infondato per i motivi esposti in narrativa, e accertare che nulla è dovuto da Webuild S.p.A. (già Salini Impregilo S.p.A.) a Costruzioni Linee Ferroviarie S.p.A. in sigla CLF S.p.A.; in ogni caso, respingere tutte le domande proposte nei confronti di Webuild S.p.A (già Salini Impregilo S.p.A.);

- in via istruttoria, rigettare le istanze istruttorie formulate da Costruzioni Linee Ferroviarie CLF S.p.A. e, se del caso, autorizzare l'acquisizione agli atti dei documenti da 9 a 14;

- in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre accessori e rimborso spese generali come per legge.».

e come da udienza di chiarimenti:



«Insiste per l'accoglimento integrale dell'opposizione e delle conclusioni già rassegnate».

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

Per la **convenuta COSTRUZIONI LINEE FERROVIARIE s.p.a.**:

come da nota scritta

<<Voglia l'On.le Tribunale adito:

Nel merito

- Rigettare l'avversa opposizione in quanto infondata in fatto e diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;

- In ogni caso condannare la società Salini Impregilo Spa (oggi Webuild spa), in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della società opposta della somma di euro 333.802,85 per il titolo di cui è causa, o alla maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre agli interessi di mora al tasso annuo di cui al D.lgs. n. 231/2002, o comunque al diverso tasso ritenuto dovuto, ed alle spese liquidate nel decreto ingiuntivo.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

In via istruttoria - poiché, come già rilevato, il diritto straniero potrebbe risultare utile ai fini della corretta interpretazione dell'art. 2 del Verbale di Accordo - si insiste nell'istanza formulata nella seconda memoria ex art 183 c.p.c. affinché venga disposta CTU avente ad oggetto il regime di responsabilità dei consorziati verso terzi nel diritto venezuelano, con specifico riferimento al Consorzio Contuy ed ai contratti di subappalto stipulati con CLF.>>

e come da udienza di chiarimenti:

«In via principale chiede la conferma del d.i.; in subordine, andrebbe ridotta la somma capitale ma non gli interessi.»

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.

Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte all'esito di istruttoria svolta con l'acquisizione dei documenti prodotti e dopo l'assunzione di chiarimenti sulle vicende sopravvenute e sulla documentazione prodotta con gli scritti conclusivo, l'**opposizione** avverso il **decreto ingiuntivo 15 luglio 2019 n. 3826** emesso, su ricorso depositato il 5 aprile 2019, per la somma capitale di **euro 333.802,85**, oltre interessi come da domanda (nel ricorso di legge: «12) Sull'importo di euro 333.802,85 sono dovuti gli interessi di mora di cui al D.lgs. 231/02 dalla domanda al saldo») e spese legali.

Il giudizio ex art. 645 c.p.c. è stato promosso dall'ingiunta **Salini Impregilo s.p.a.** avente sede legale a Milano (ora **Webuild s.p.a.**) con citazione notificata il **23 settembre 2019** a **Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a.** (in seguito, anche, CLF), la cui sede è a Bologna.

2.

La somma oggetto di ingiunzione è stata chiesta da CLF a titolo di **corrispettivo** in relazione a **due contratti di subappalto** (soggetti alla legge venezuelana) in data 19 aprile 2012 e 9 novembre 2012, tra Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a., nella veste di subappaltatore, e Consorzio Gruppo Contuy – Progetti e lavori ferroviari (di seguito,



Consorzio Contuy), subappaltante, consorzio di cui facevano parte, fra le altre, Salini Impregilo s.p.a. e Astaldi s.p.a.

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

3.

I fatti di causa si collegano alle vicende successive alla stipula del **contratto di appalto** 21 dicembre 2001 per la realizzazione dei lavori di progettazione e costruzione di una ferrovia tra Puerto Cabello e la Encrucijada (Cagua) tra Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela, committente, e il consorzio di diritto venezuelano denominato Consorzio Gruppo Contuy – Progetti e lavori ferroviari (di seguito, Consorzio Contuy), di cui facevano parte Astaldi s.p.a., Salini Impregilo s.p.a. e altre società.

In relazione al predetto contratto, il Consorzio Contuy aveva stipulato i **due contratti di subappalto** con la subappaltatrice **Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a.** da cui si originano i crediti azionati in via monitoria.

Come si legge nel ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 5 aprile 2019 da CLF:

«3) *In relazione all'esecuzione dei predetti lavori [quelli previsti dal contratto di appalto principale tra il Consorzio Contuy e l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela, n.d.r.], il Consorzio Contuy ha stipulato con C.L.F. due distinti contratti di subappalto (di seguito "Contratti di Subappalto"):*

(i) in data 19/04/2012 un contratto avente ad oggetto "trabajos de equipamiento ferroviario en el tramo de doble vie "San Diego – Guacara" da eseguirsi in Venezuela (di seguito "Contratto San Diego Guacara");

(ii) in data 9/11/2012 un contratto avente ad oggetto "trabajos de mantenimiento extraordinario en la linea Caracas – Cua y en las estaciones de Caracas, Charavalle Norte, Charavalle Sur y Cua Caracas – Cua" da eseguirsi in Venezuela (di seguito "Contratto Caracas Cua").

4) In esecuzione dei predetti Contratti di Subappalto, C.L.F. provvedeva alla fatturazione direttamente nei confronti dei consorziati Impregilo, Astaldi e G&O, secondo la rispettiva quota di partecipazione al Consorzio Contuy, delle prestazioni da essa via via eseguite.

5) Si verificavano tuttavia gravi ritardi nel pagamento dei corrispettivi dovuti a C.L.F., soprattutto da parte di Astaldi.

6) Al fine di porre rimedio ai mancati pagamenti, in data 17 aprile 2017, Impregilo, Astaldi, il Consorzio Contuy e le altre consorziate raggruppate nel Consorzio G&O hanno quindi sottoscritto con C.L.F. (e C.L.F. CA, società interamente controllata da C.L.F. e creditrice a sua volta di ingenti somme in virtù di distinto contratto di subappalto stipulato con il medesimo Consorzio Contuy) un verbale di accordo qui allegato sub doc. 2 (di seguito anche "Verbale di Accordo") con il quale, per quanto qui interessa:

- hanno quantificato e riconosciuto nell'Annesso 1 al Verbale di Accordo gli importi ancora dovuti a C.L.F. a quella data in relazione ai Contratti di Subappalto;

- hanno previsto all'art. 3 ed all'Annesso 1 una dilazione del pagamento degli importi fatturati da C.L.F. rispettivamente ad Astaldi, Impregilo e Consorzio G&O;

- si sono obbligati in solido al pagamento in favore di C.L.F. delle predette somme indicate nell'Annesso 1 al Verbale di Accordo, come risulta anche espressamente dall'art. 2 secondo cui "Pertanto SALINI-IMPREGILO, ASTALDI, GHELLA, GHELLA-SOGENE, OTAOLA



INGENIERIA devono intendersi obbligate in solido con CONTUY nei confronti di CLF SPA e di CLF CA per le somme indicate nell'annesso 1".

7) Ad oggi, tuttavia, nonostante la scadenza dei termini previsti nell'Annesso 1 del Verbale di Accordo, gli importi di cui all'Annesso 1 sono rimasti parzialmente non pagati, con particolare riferimento ad importi fatturati ad Astaldi - che risulta infatti avere corrisposto solo una somma iniziale di euro 16.666,67 e le prime due rate ciascuna per euro 27.816,91 - per complessivi **euro 333.802,85** in sorte capitale, di cui residui **euro 373.399,08** per fatture impagate e residui **euro 21.023,22** per svincolo ritenute a garanzia (vedasi ritenute di cui alle fatture nn. 82 e 121 del 2013), detratti i residui anticipi per euro 9.787,24 per il Contratto di Subappalto San Diego Guacara e per euro 50.832,21 per il Contratto di Subappalto Caracas Cua, come da prospetto riepilogativo che si allega (doc. 3) e da copia delle fatture emesse verso Astaldi e di cui al Verbale di Accordo, che si allegano corredate di traduzione giurata (doc. 4)».

Come si legge in nota nel ricorso cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo qui opposto, le fatture emesse da CLF nei confronti di Astaldi s.p.a. e non pagate in tutto o in parte sono le seguenti:

«- fatt. n. 189 del 20/07/16 per complessivi euro 120.388,80, di cui euro 104.050,32 al netto di IVA e trattenute impagata per euro 56.866,09;

- fatt. n. 203 del 10/04/17 per complessivi euro 148.353,78, di cui euro 108.351,23 al netto di IVA e trattenute ed interamente impagata;

- fatt. n. 82 del 01/02/13 per complessivi euro 257.492,11, di cui euro 167.829,67 al netto di IVA e trattenute ed interamente impagata;

- fatt. n. 121 del 03/09/13 per complessivi euro 57.935,73, di cui euro 40.348,10 al netto di IVA e trattenute ed interamente impagata».

Proprio in relazione ai crediti di CLF di cui all'accordo 17 aprile 2017 (regolato dal diritto italiano), Astaldi s.p.a., che non aveva eseguito i pagamenti previsti dal predetto accordo (ultima rata prevista, luglio 2018), era già stata già destinataria del **decreto ingiuntivo 12 settembre 2018 n. 4851**, provvisoriamente esecutivo, sempre in favore di CLF, anch'esso rilasciato per la somma capitale **euro 333.802,85**, oltre interessi come da domanda e spese legali.

Astaldi non aveva proposto opposizione (quel decreto dunque è divenuto irrevocabile) ma non aveva pagato la somma ingiunta.

A fronte del mancato pagamento ad opera di **Astaldi s.p.a.**, che il **27 settembre 2018** aveva depositato davanti al **Tribunale di Roma** domanda di **concordato preventivo** ex art. 161, comma 6, l. fall., con ricorso 5 aprile 2019 CLF ha chiesto nei confronti di Salini Impregilo il decreto ingiuntivo per cui è causa.

Il 14 febbraio 2019 Astaldi ha depositato proposta di **concordato preventivo in continuità aziendale**.

Nel corso del presente giudizio il Tribunale di Roma ha emesso decreto 17 luglio 2020 di omologa del concordato preventivo in continuità aziendale di Astaldi (doc. 15 prodotto dall'opponente).

L'impugnazione contro il decreto di omologa è stata respinta da Cass., sez. I, ord. 5 novembre 2021, n. 32248.

Come si legge nel doc. O prodotto dall'opposta (Relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172, l. fall. relativa alla procedura Astaldi, pag. 966), la percentuale di soddisfacimento



complessivamente riconoscibile ai creditori chirografari è stata stimata dai Commissari

Giudiziali nella misura del 33% circa

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

4.

Salini Impregilo s.p.a., ora Webuild s.p.a., ha negato di essere debitrice della somma oggetto di ingiunzione.

Nell'atto di citazione ex art. 645 c.p.c., l'opponente ha dedotto che:

- l'accordo 17 aprile 2017 tra Consorzio Contuy e Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. disciplina l'obbligazione solidale tra le consorziate ed il Consorzio, ma non un'obbligazione tra le consorziate stesse, pertanto CFL non ha titolo per agire contro Salini Impregilo al fine di ottenere il pagamento di una somma in ipotesi dovuta dalla consorziata Astaldi s.p.a.;

- ai sensi dell'art. 1957, comma 1, c.c. CFL è decaduta dal diritto di chiedere a Salini Impregilo il pagamento degli importi asseritamente dovuti da Astaldi in base all'accordo 17 aprile 2017;

- manca la prova della realizzazione delle opere per le quali CLF chiede il pagamento;

- atteso l'art. 1306 c.c., il decreto ingiuntivo 12 settembre 2018 n. 4851 divenuto irrevocabile, per mancata opposizione, nei confronti di Astaldi s.p.a., *«non è [...] in alcun modo opponibile al condebitore solidale Salini Impregilo»*;

L'opponente ha concluso precisando che: *«In ogni caso, nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle pretese di CLF, Salini Impregilo si riserva di agire in regresso nei confronti delle altre consorziate in relazione agli importi che dovesse essere tenuta a corrispondere a CLF»*.

Le ragioni a sostegno dell'opposizione sono illustrate nell'atto di citazione e negli scritti difensivi successivamente depositati, ai quali tutti si fa rinvio.

5.

Costituitasi il 16 gennaio 2020, **Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a.** ha chiesto il rigetto dell'opposizione per le ragioni rappresentate in comparsa di risposta e negli scritti difensivi successivamente depositati, ai quali tutti si fa rinvio.

6.

Gli inviti ad un accordo non hanno portato ad una soluzione amichevole.

7.

Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, noti alle parti.

8.

Particolare rilievo hanno i due contratti di subappalto stipulati dal Consorzio Contuy e CLF il 19 aprile 2012 e il 9 novembre 2012 e l'accordo 17 aprile 2017 sottoscritto, da un lato, dal Consorzio Contuy e dalle singole società consorziate, e, dall'altro, da CLF.

Come pacifico in atti, e confermato dalle stesse premesse riportate nel testo contrattuale, l'accordo 17 aprile 2017 traeva origine, in particolare, dal mancato pagamento delle somme fatturate dal subappaltatore CLF nei confronti della consorziata Astaldi s.p.a.



Gli inadempimenti di Astaldi, risalenti nel tempo, avevano già portato alla conclusione di un accordo, in data 15 settembre 2015, tra Astaldi e CLF a fronte della concessione di una dilazione dei termini, Astaldi si era impegnata a pagare quanto dovuto alle nuove scadenze.

9.

In corso di causa, le parti si sono soffermate sul regime della responsabilità per le obbligazioni contratte da un consorzio di diritto venezuelano e sul tenore dell'accordo 17 aprile 2017.

E' stato altresì analizzato il contratto che ha dato vita al consorzio di diritto venezuelano.

10.

Lo statuto del Consorzio Contuy, che regola fra l'altro la responsabilità delle consorziate tra di loro e verso i terzi (*«Declaramos que el presente documento (de ahora en adelante también denominado "Estatuto") establece la estrudura del Consorcio y su funcionamiento, los derechos, obligaciones y responsabilidades de los Consorciados entre ellos y frente a terceros»*), prevedeva, nel rapporto tra il Consorzio e soggetti terzi rispetto al contratto di appalto principale, e tra questi rientrano anche i subappaltatori, che la ripartizione degli obblighi fosse regolata secondo quanto in esso previsto (si rimanda al contratto di consorzio datato 12 settembre 2001, da ultimo modificato il 25 luglio 2002).

Si richiama qui il testo riprodotto nel parere 6 luglio 2020 dell'avv. Alejandro Gallotti depositato dall'attrice come doc. 8 (ma v. anche il doc. 10 prodotto da CLF in fase monitoria con traduzione giurata).

L'art. 2 dello statuto, dedicato alle *«responsabilidades»* e dunque alla *«responsabilità»* verso il committente Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela (soggetta alla regola della *«responsabilidad solidaria y mancomunada»*) e a quella verso i terzi, quale è CLF (soggetta alla regola della *«responsabilidad individual»* tra le parti e verso i terzi, che è ripartita tra i consorziati, in sostanza come avviene in base il diritto italiano nelle obbligazioni parziarie, secondo le regole specificate nello statuto stesso: *«sin perjuicio que la responsabilidad individual entre las Partes y frente a terceros se reparta entre ellos conforme a las reglas que se detallan en este Estatuto»*), così recita:

*«2.1 Il consorzio costituisce un'associazione tra i membri del consorzio e non avrà una propria personalità giuridica. La responsabilità dei membri del consorzio dinanzi al cliente [ossia, l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela, n.d.r.] per l'esecuzione del contratto sarà **in solido**, in tutto ciò che riguarda lo scopo del consorzio, fatto salvo il fatto che la responsabilità tra le Parti e verso terzi è **distribuita** tra loro secondo le disposizioni che sono dettagliato in questo Statuto.*

2.2 I membri del consorzio sono tenuti a adempiere, nei modi e nei termini concordati, tutti gli obblighi che per loro derivano dal presente Statuto e dal Contratto, sotto il coordinamento generale della Società Leader che attraverso il Presidente e la struttura del Consorzio è l'unica entità autorizzata a rappresentare gli interessi dei consorzi [consorziati, n.d.r.] con il Cliente e terze parti.>>.

L'art. 3 dello statuto, dedicato alle *«responsabilidades internas»*, così recita:

«3.1 Fatta salva la responsabilità solidale nei confronti del Cliente, ciascuno dei membri del Consorzio sarà responsabile nei confronti degli altri e dello stesso consorzio e di terzi, per



la corretta esecuzione della parte dei lavori, servizi e forniture che sarà assegnato come stabilito dal presente statuto.

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

La distribuzione di lavoro e forniture non influenzerà quanto stabilito nelle clausole 2.1 e 2.2 dello Statuto.

3.2 Il rischio commerciale e tecnico della parte di opere e forniture di ciascuna Parte apparterrà esclusivamente a detta Parte, che si farà carico del rischio finanziario ed economico corrispondente nonché dei danni e / o sanzioni causati da ritardi, da parte della mancanza di esecuzione o esecuzione difettosa o incompleta in relazione alle disposizioni del presente Statuto e del Contratto con il Cliente...».

Leggermente diversa è la traduzione di cui al doc. 10 prodotto da CLF in fase monitoria:

«2. RESPONSABILITA'

2.1 Il Consorzio costituisce una associazione tra i Consorziati e non avrà personalità giuridica propria. La responsabilità dei Consorziati verso il Cliente per l'esecuzione del Contratto sarà **in solido e solidale** ["solidaria y mancomunada" nel testo spagnolo, n.d.r.], in tutto ciò relativo all'oggetto del Consorzio, fatta salva la responsabilità individuale tra le Parti e verso terzi **si riparta** tra di loro conformemente alle norme che si dettano in questo Statuto ["sin perjuicio que la responsabilidad individual entre las Partes y frente a terceros se reparta entre ellos conforme a las reglas que se detallan en este Estatuto" nel testo spagnolo, n.d.r.].

2.2 I Consorziati si obbligano a compiere, nella forma e durante tutti i termini convenuti, tutti gli obblighi che per essi derivino dal presente Statuto e dal Contratto, sotto il coordinamento generale della Impresa Leader che attraverso il Presidente e la struttura del Consorzio, è l'unico Ente autorizzato a rispettare gli interessi dei Consorziati verso il Cliente e terze Parti.

3. RESPONSABILITA' INTERNE

3.1 Fatta salva la responsabilità in solido e solidale verso il Cliente, ciascuno dei costituenti il Consorzio sarà responsabile verso gli altri e verso il Consorzio stesso e terzi, per la corretta esecuzione della porzione dei lavori, servizi e prestazioni che gli saranno assegnati secondo quanto stabilito dal presente Statuto. La ripartizione dei lavori e prestazioni non inciderà su quanto stabilito nelle Clausole 2.1 e 2.1. dello Statuto.

3.2 Il rischio commerciale e tecnico della porzione dei lavori e somministrazioni di ciascuna Parte apparterrà esclusivamente a detta parte, la quale si farà carico del rischio finanziario e economico corrispondente così come dei danni e/o penalità causati da ritardo, per la mancanza dell'esecuzione o la difettosa o incompleta esecuzione in relazione con quanto stabilito nel presente Statuto e nel Contratto con il Cliente. Le Parti si obbligano a portare in capo nella forma e nel tempo stabilito, tutti gli obblighi derivati dallo Statuto e dal Contratto sotto il Coordinamento Generale della Impresa Leader.

3.3. Ciononostante e limitatamente a quanto stabilito nella Presente Sub clausola 3.3, le Parti convengono che le conseguenze e i rischi che derivano da qualsiasi inadempimento del Cliente agli obblighi di pagamento, secondo il Contratto per l'Opera, saranno ripartiti tra le Parti secondo la percentuale di partecipazione nel Consorzio e non dovranno riguardare solamente la Parte che sia direttamente interessata, per detto inadempimento.

3.4 Nel caso in cui, secondo le norme di responsabilità solidale stabilite nella clausola 2.1, una Parte sia oggetto di esecuzione da Parte del Cliente per causa di inadempimento di altro Consorziato, detta Parte (Parte Esecutata) avrà la facoltà di inviare notifica scritta,



entro quindici (15) giorni dalla richiesta del Cliente, con l'invito formale all'altro Consorziato (Parte Inadempiente) a indennizzare la Parte Esecutata da qualsiasi conseguenza che derivi dalla pretesa del Cliente. Se la Parte Inadempiente non provvede a questo obbligo di mantenere indenne la Parte Esecutata, in caso di definitivo giudizio della sua responsabilità, la Parte Inadempiente pagherà alla Parte Esecutata gli interessi moratori, fino al limite massimo ammesso dalla legge, su qualsiasi somma pagata dalla Parte Esecutata oltre a una penale uguale al 5% di detta somma, fatto salvo il diritto della Parte Esecutata di chiedere il risarcimento per eventuali danni maggiori.

3.5 Se la Parte inadempiente arriva al fallimento o a qualsiasi situazione simile che indichi insolvenza, e manca a ottemperare gli obblighi sopra stabiliti di mantenere indenne la Parte eseguita, si applicheranno le condizioni stabilite nella clausola 17.3

3.6 Qualsiasi costo aggiuntivo causato a ciascuno dei Consorziati, per azione o omissione di altro Consorziato, sarà in carico a quest'ultimo sempre e quando la causa di questo costo aggiuntivo sarà dimostrabile e approvata dal consiglio dei Rappresentanti.

Si esclude da quanta descritto nei paragrafi e articoli precedenti qualsiasi reclamo tra le Parti, concernenti la perdita di utilità o perdita di cambio, così come qualsiasi danno coperto da assicurazioni, rimanendo perciò escluso qualsiasi addebito tra le Parti in relazione a detti danni.

3.7 Durante il periodo di vigenza del Consorzio, le Parti sottoscriveranno e manterranno vigenti le polizze di assicurazione per i danni e le responsabilità relative all'adeguata ottemperanza dei rispettivi obblighi in base al Contratto.

3.8 Le Parti saranno libere di subappaltare qualsiasi Parte dei lavori e prestazioni a loro destinate previa la approvazione di tali subappaltanti da Parte dello IAFE, per i casi nei quali detto consenso sia richiesto dal Contratto con questo ultimo.

Tuttavia, saranno responsabili per i lavori eseguiti dai loro rispettivi subappaltatori e per le prestazioni consegnate dai loro rispettivi fornitori».

L'art. 4 regola la «Percentuale di partecipazione nel consorzio e ripartizione dei lavori».

Al primo comma si legge:

«4.1 La partecipazione dei componenti del Consorzio nei, costi, spese e eventuali entrate che producano l'attività comune del Consorzio stesso secondo l'oggetto, indicato nella clausola 1.2 del presente documento, si distribuisce in nel modo seguente:

ASTALDI 33,33%

IMPREGILO 33,33%

GHELLA 11,12%

GHELLA SOGENE 11,11%

OTAOLA 11,11%».

Si rimanda quanto al resto al doc. 10 prodotto da CLF in fase monitoria.

11.

Come pacifico in atti, si erano verificati ritardi, ad opera di Astaldi s.p.a., nel pagamento dei corrispettivi spettanti al subappaltatore **Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a.**, odierna convenuta.

Ciò aveva portato alla stipula del contratto 15 settembre 2015 tra il Consorzio Contuy e Astaldi (si rimanda agli atti di causa).



Successivamente, al fine di meglio garantire CLF (lo si desume anche dalle vicende pregresse, dal contratto 15 settembre 2015, da quanto esposto nelle premesse e), d) e g) dell'accordo oltre che del suo art. 3.2) era stato raggiunto l'accordo 12 aprile 2017, regolato dal diritto italiano (art. 6), cui è allegato un atto denominato Annesso 1 (v. i documenti prodotti da CLF in fase monitoria).

12.

Rilievo centrale ai fini della decisione della causa assume, appunto, l'accordo 12 aprile 2017 sottoscritto, da un lato, dal Consorzio Contyui e da tutte le consorziate (tra cui Astaldi e Salini Impregilo), e, dall'altro, dalle due società CLF con sede a Bologna, odierna opponente, e CLF CA, controllata da CLF, con sede in Venezuela (la quale ha chiesto e ottenuto altro decreto ingiuntivo nei confronti dell'odierna attrice: l'opposizione a quel decreto è stata rigettata).

E' opportuno richiamare il testo del predetto accordo, che sarà qui analizzato in particolare con riguardo alla pretesa creditoria dell'opposta CLF.

12.1.

Le premesse all'accordo sono significative e vanno tenute in grande considerazione al fine di ricostruire la volontà delle parti.

L'accordo 12 aprile 2017, infatti, è stato concluso per ovviare ai problemi conseguenti alle difficoltà finanziarie e al perdurante inadempimento di Astaldi s.p.a., che non aveva pagato a CLF quanto dovuto secondo le quote assegnate dal Consorzio Contyui.

In premessa si legge infatti che:

«PREMESSO CHE:

a) CONTUY è un consorzio di diritto venezuelano costituito da ASTALDI SPA, SALINI-IMPREGILO SPA, GHELLA SPA, GHELLA SOGENE CA E OTAOLA INGENIERIA CA;

b) CLF CA è una società di diritto venezuelano totalmente controllata da CLF;

c) In data 19 Aprile 2012 è stato sottoscritto tra CONTUY e CLF SPA il contratto di subappalto avente ad oggetto "trabajos de equipamiento ferroviario en el tramo de doble via "San Diego-Guacara" da eseguirsi in Venezuela;

d) In data 09 Novembre 2012 è stato sottoscritto tra CONTUY e CLF SPA il contratto di subappalto avente ad oggetto "trabajos de mantenimiento extraordinario en la linea Caracas- Cua yen las estaciones de Caracas, Charallave Norte, Charallave Sur y Cua Caracas - Cua" da eseguirsi in Venezuela.

e) Si sono verificati alcuni ritardi da parte di ASTALDI nel pagamento dei corrispettivi di sua competenza relativi ai contratti indicati ai precedenti punti c) e d);

f) In data 15 Settembre 2015 è stato sottoscritto tra CLF SPA e ASTALDI un verbale di accordo, avente ad oggetto una dilazione dei termini di pagamento e l'impegno di ASTALDI a saldare i suddetti debiti entro le nuove scadenze concordate;

g) Nonostante il decorso dei termini previsti dall'accordo di cui al precedente punto f), Astaldi non ha completato i pagamenti concordati;

h) In aggiunta al credito di cui alla precedente premessa g), CLF ha ad oggi maturato, per i lavori di cui ai contratti Caracas Cua e San Diego Guacara ulteriori crediti;



i) In data 16 Ottobre 2015 è stato sottoscritto tra CONTUY e CLF CA il contratto di subappalto avente ad oggetto "trabajo de equipamiento ferroviario en el Tramo Mariara-Tapatapa, PK 79+000 a PK 90+712 1via simple, màs el tronquino entre el Timel Tapatapa y Tunella Cabrera", da eseguirsi in Venezuela (contratto Mariara Tapa-Tapa);

j) CLF CA ha già maturato, ai sensi del contratto Mariara Tapa-Tapa i seguenti crediti:

a- Per anticipazione Euro 177.265,98, che devono intendersi così suddivisi

Euro 117.108,74 a carico di ASTALDI

Euro 60.157,24 a carico del Consorzio G&O

b- Ulteriori crediti per certificati emessi sino al numero 4;

k) CLF CA maturerà inoltre ulteriori crediti (certificato numero 5) a seguito dell'esecuzione dei lavori di cui al contratto Mariara Tapa-Tapa che, ai sensi di quanto previsto nel contratto, nei relativi allegati e sulla base delle varianti ordinate dalla committenza, si quantificano come segue:

Per lavori ancora da eseguire Euro 440.463,28 (al netto) che devono intendersi così suddivisi:

119.721,58 a carico di SALINI

166.964,22 a carico di ASTALDI

153.777,48 a carico del Consorzio G&O».

12.2.

L'accordo si compone di sei articoli:

«Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Le premesse e tutti i documenti ivi richiamati formano parte integrale e sostanziale del presente accordo ed assumono valore di patto tra le Parti.

ART. 2

Per quanto attiene i contratti indicati alle premesse c), d), f) ed i), le parti quantificano i reciproci rapporti creditori e debitori, alla data odierna, come indicato nell'annesso 1 al presente accordo, ove si esprimono gli importi senza comprendere l'Iva e dopo avere applicato le trattenute ove previste (Irsim, alcaldia ...).

Pertanto SALINI-IMPREGILO, ASTALDI, GHELLA, GHELLA-SOGENE, OTAOLA INGENIERIA devono intendersi obbligate in solido con CONTUY nei confronti di CLF SPA e di CLF CA per le somme indicate nell'annesso 1.

ART. 3

3.1 Relativamente ai suddetti debiti nei confronti di CLF e di CLF CA, le Parti concordano che SALINI, ASTALDI, GHELLA, GHELLA SOGENE E OTAOLA INGENIERIA provvederanno ad effettuare i relativi pagamenti secondo lo scadenziario indicato nell'annesso 1.

In sintesi i pagamenti previsti si possono suddividere come segue:

Astaldi

Anticipo Mariara TataTapa

Euro 117.108,74

Fatture scadute

938.819,49



Val 5 (da eseguire) Mariara TapaTapa 166.964,22

Totale Astaldi 1.222.892,45

Registrato il 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

Salini Impregilo

Fatture scadute Euro 262.063,05

Val 5 (da eseguire) Mariara TapaTapa 119.721,58

Totale Salini Impregilo 381.784,63

Consorcio G&O

Saldo anticipo Mariara TapaTapa Euro 60.157,24

Fatture scadute 769.926,92

Val 5 (da eseguire) Mariara Tapa Tapa 153.777,48

Totale Consorcio G&O 983.861,64

Totale a favore di Clf spa e Clf Ca 2.588. 538,72

3.2 CLF SPA e CLF CA accettano le suddette dilazioni di pagamento, entro i termini sopra descritti, rinunciando in via bonaria e transattiva agli interessi maturati e maturandi per il ritardato pagamento del suddetti importi.

ART. 4

Le dilazioni di pagamento riportate al precedente articolo 3 vengono accettate da CLF SPA e da CLF CA esclusivamente a titolo bonario e transattivo, pertanto, qualora anche solo uno dei suddetti pagamenti pervenga oltre i termini sopra indicati, CONTUY e l'impresa coobbligata ad effettuare detto specifico pagamento mancato decadranno dal beneficio del termine e pertanto CLF e CLF CA avranno diritto di ottenere l'immediato pagamento dell'intero importo spettante a ciascuna di esse, ivi incluse anche tutte le rate non ancora scadute, oltre gli interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo saldo.

ART. 5

Clf Ca, nel quadro del contratto Mariara TapaTapa, si obbliga a reiniziare le attività, comprendendo i lavori addizionali per saldatura barre, prima del 3 di Aprile 2017 e terminare al massimo dopo 3 mesi, o secondo la scadenza concordata con il Consorzio in funzione della disponibilità dei materiali necessari.

ART. 6

Il presente accordo è regolato dal diritto italiano.

Le Parti concordano che per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in conseguenza o connessione con il presente accordo, ivi incluse le eventuali azioni esecutive per il recupero dei crediti di CLF e CLF CA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.»

13.

Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. si afferma, come già si era affermata in primo luogo nei confronti di Astaldi s.p.a. (v. anche il decreto **ingiuntivo 12 settembre 2018 n. 4851**, divenuto irrevocabile per mancata opposizione di Astaldi), creditrice verso Salini Impregilo



oggi Webuild s.p.a. della somma di **euro 333.802,85** oltre accessori, non pagata dalla consorziata Astaldi.

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

14.

L'opposta invoca quale primo titolo del proprio credito l'accordo 12 aprile 2017, di cui le parti offrono letture divergenti.

14.1.

L'opponente, richiamati altresì il tenore del contratto di consorzio, il parere legale dell'avv. Gallotti reso alla luce del diritto venezuelano, il dato concernente la mancanza di personalità giuridica in capo al Consorzio Contuy, nega di essere debitrice della somma già richiesta da CLF alla consorziata Astaldi (v. il decreto ingiuntivo Trib. Bologna, 12 settembre 2018 n. 4851) e sostiene che le società facenti parte del Consorzio Contuy non rispondono in solido tra loro per eventuali reciproci inadempimenti, né in generale (salve le obbligazioni assunte verso la committente venezuelana, ossia l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela, irrilevanti nel presente giudizio), né in relazione all'accordo 12 aprile 2017, posto da CLF a base della pretesa creditoria.

14.2.

Secondo l'opposta, invece, in conformità a quanto previsto dall'accordo 12 aprile 2017, ed in particolare dall'art. 2, ed in relazione all'allegato annesso 1, *«le prestazioni rese da CLF a favore del Consorzio Contuy sono state fatturate da CLF, secondo le rispettive quote di partecipazione al predetto consorzio, ai singoli consorziati, che sono responsabili quindi ciascuno sia del pagamento degli importi ad esso fatturati sia, in via solidale, di ogni altro importo dovuto a CLF in base al predetto annesso 1, anche se fatturato ad altri consorziati. Ebbene, nel caso di specie, le fatture emesse nei confronti di Astaldi (già allegate al ricorso per decreto ingiuntivo sub doc. 4) sono rimaste parzialmente impagate, dovendo quindi rispondere le altre consorziate, tra cui appunto Salini, del pagamento di tali importi»* (così in comparsa di risposta).

14.3.

Gli argomenti svolti dall'opponente non sono convincenti.

L'accordo 12 aprile 2017 va infatti interpretato alla luce del suo tenore letterale e della condotta delle parti, anteriore e successiva alla sottoscrizione dello stesso.

14.4.

L'art. 2 dell'accordo 12 aprile 2017 fa un ripetuto richiamo all'annesso 1 mentre nel secondo paragrafo precisa che le società consorziate sono obbligate *«in solido con il Consorzio Contuy»* nei confronti, e dunque a vantaggio, di CLF per *«le somme indicate nell'annesso 1»*, annesso nel quale è altresì indicato il debito complessivo gravante sul consorzio (le imprese consorziate) nei confronti (anche) di CLF (si veda in particolare l'ultima colonna).

Ciò significa che in forza dell'accordo 12 aprile 2017, non a caso sottoscritto oltre che dal Consorzio Contuy anche da tutte le consorziate (a differenza di quanto avvenuto per i



due contratti di subappalto; v. anche l'art. 2.2 dello statuto), ogni consorziata è responsabile, in solido con il consorzio (e dunque con le altre società che ne fanno parte, trattandosi di consorzio privo di personalità giuridica: tale responsabilità era già prevista dallo statuto del consorzio quanto ai soli rapporti col cliente e cioè l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela, committente dei lavori affidati al consorzio), per i debiti del consorzio derivanti dai due contratti di subappalto, nei quali invece quella responsabilità solidale non era prevista essendo invece stabilito che CLF fatturasse alle singole consorziate secondo le quote che il consorzio avrebbe comunicato (v. anche l'art. 4 dello statuto del consorzio).

14.5.

Se così non fosse, sarebbe incomprensibile l'esplicita previsione di una obbligazione solidale (art. 2: «[...] SALINI-IMPREGILO, ASTALDI, GHELLA, GHELLA-SOGENE, OTAOLA INGENIERIA devono intendersi obbligate in solido con CONTUY nei confronti di CLF SPA e di CLF CA per le somme indicate nell'annesso 1») - secondo lo schema già previsto dall'art. 2.1 dello statuto consortile per i soli rapporti tra Consorzio e l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela - gravante su ciascuna delle consorziate per debiti del consorzio, controparte contrattuale («el Cliente») del subappaltatore CLF («el Contrayente»), derivanti dai contratti di subappalto: la solidarietà riguarda ciascuna delle consorziate «con il Consorzio Contuy» e «nei confronti» di CLF; il rinvio all'annesso 1 concerne in particolare l'entità del debito complessivo del Consorzio, ottenuto sommando gli importi «di competenza» delle singole consorziate; a differenza di quanto già previsto nei due contratti di subappalto risalenti al 2012, in base al quale CLF avrebbe emesso fattura nei confronti delle singole consorziate per importi corrispondenti alle quote indicate dal Consorzio (v. gli artt. 6.1 e 6.2 del contratto 19 aprile 2012; art. 6 del contratto 9 novembre 2012), l'accordo del 12 aprile 2017, innovando rispetto alle precedenti pattuizioni, aveva introdotto una responsabilità solidale delle consorziate con il Consorzio Contuy a beneficio del subappaltatore, le cui ragioni potevano così essere meglio tutelate, in modo da eliminare gli inconvenienti sorti a seguito degli inadempimenti di Astaldi s.p.a. e non superati nonostante la sottoscrizione dell'accordo 15 settembre 2015 tra Astaldi s.p.a. e CLF (gli uni e l'altro espressamente menzionati nelle premesse dell'accordo 12 aprile 2017).

14.6.

In altri termini, le parti dell'accordo 12 aprile 2017 (da un lato, il Consorzio Contuy e le singole consorziate; dall'altro, il subappaltatore) hanno inteso produrre espressamente un effetto nuovo, ossia estendere al rapporto tra le consorziate e il subappaltatore CLF il regime di «responsabilità solidale» (v. anche l'art. 3.4 dello statuto), ossia di «responsabilidad solidaria y mancomunada» originariamente previsto dall'art. 2.1 solo in favore del Cliente dell'appalto principale (l'Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela), che non era previsto dal combinato disposto di cui ai contratti di subappalto e allo statuto consortile (espressamente richiamato, in premessa, in ciascuno dei contratti di subappalto), statuto che stabiliva solo verso il cliente del contratto di appalto principale (Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela) una responsabilità solidale delle consorziate, mentre invece nel rapporto coi terzi prevedeva una ripartizione della responsabilità in conformità alle previsioni statutarie (l'art. 4 regola la percentuale di



partecipazione nel consorzio e ripartizione dei lavori) e cioè in relazione ai lavori assegnati a ciascuna consorziata (v. gli artt. 2.1, 3.1, 4.1, e anche l'art. 3.8 relativo al subappalto).

Da un diverso punto di vista, si può osservare che l'accordo 12 aprile 2017, rimuovendo la clausola sulla responsabilità ripartita tra i consorziati, corrispondente in sostanza a ciò il diritto italiano prevede quale obbligazione parziaria (art. 2.1, seconda parte del secondo periodo, nonché art. 3.1 dello statuto consortile, richiamato dai contratti di subappalto), ha fatto venir meno l'ostacolo all'operatività dell'art. 107, comma 1, del Código de Comercio venezuelano, così formulato: «*En las obligaciones mercantiles se presume que los codeudores se obligan solidariamente, si no hay convención contraria*» (così anche il parere del prof. Carmine Pascuzzo, doc. 12 prodotto da CLF in fase monitoria, non convincente invece laddove omette di considerare la rilevanza dell'art. 2.1 dello statuto consortile quale fonte della deroga alla presunzione di responsabilità solidale e legge il richiamo a detto articolo quale operato dall'art. 3.4 senza distinguere tra responsabilità verso il committente Istituto delle Ferrovie Statali della Repubblica del Venezuela e responsabilità verso i terzi, subappaltatori compresi).

14.7.

Se si volesse accogliere la lettura offerta dall'opponente, l'accordo 12 aprile 2017 sarebbe privo di significato e utilità (nel rapporto con CLF) né potrebbe essere messo in relazione alle vicende pregresse, menzionate nelle premesse dell'accordo stesso, riguardanti il perdurante inadempimento di Astaldi s.p.a. circa i «*pagamenti di sua competenza*».

14.8.

Proprio la mancanza di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale in capo al Consorzio Contuy di diritto venezuelano (sul punto, e con riferimento al caso specifico, le parti concordano: v. anche il parere legale 13 giugno 2019 del prof. Carmine Pascuzzo, prodotto da CLF in fase monitoria, nonché il successivo parere 28 giugno 2020 del prof. Pascuzzo, depositato dalla convenuta come doc. L), in relazione agli inadempimenti di Astaldi s.p.a., consentono di spiegare la tutela rafforzata delle ragioni del subappaltatore derivante dalla sottoscrizione dell'accordo 12 aprile 2017.

14.9.

In tale particolare contesto, assume infine rilievo il fatto che, una volta ricevuta la diffida di pagamento 11 dicembre 2018 tutta incentrata sull'accordo 12 aprile 2012 e relativo annesso 1 e sulla responsabilità solidale di Salini Impregilo per le obbligazioni inadempite da Astaldi (doc. 9 prodotto in fase monitoria), l'odierna opponente abbia espressamente negato la propria posizione di coobbligata in solido per la prima volta solo con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio (v. quanto già rilevato a proposito del credito di Costruzioni Linee Ferroviarie CLF C.A. da Trib. Bologna, 21 ottobre 2021, n. 2466 a definizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Webuild s.p.a. già Salini Impregilo s.p.a. contro Costruzioni Linee Ferroviarie CLF C.A.: «*la solidarietà sul lato passivo in relazione a tutto il debito non è stata mai contestata dalla stessa opponente né in sede stragiudiziale né, a ben vedere, nello stesso atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo qui opposto*»).



14.10.

Non è di ostacolo all'interpretazione qui accolta la previsione di cui all'art. 4 dell'accordo 12 aprile 2017: «[...] qualora anche solo uno dei suddetti pagamenti pervenga oltre i termini sopra indicati, CONTUY e l'impresa coobbligata ad effettuare detto specifico pagamento mancato decadranno dal beneficio del termine e pertanto CLF e CLF CA avranno diritto di ottenere l'immediato pagamento dell'intero importo spettante a ciascuna di esse, ivi incluse anche tutte le rate non ancora scadute, oltre gli interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo saldo».

Da un lato, tale clausola si limita a stabilire le conseguenze (decadenza dal beneficio del termine) del mancato rispetto dei (già dilazionati) termini dei pagamenti, per la materiale esecuzione dei quali lo stesso accordo 12 aprile 2017 unitamente all'annesso 1 individuava, volta a volta ossia a seconda delle voci del più ampio credito di CLF, l'impresa designata, senza intervenire sul regime della responsabilità né derogare a quanto previsto dall'art. 2, neppure menzionato. In tal senso, per «impresa coobbligata» si deve intendere quella designata al materiale compimento delle operazioni di pagamento, per gli importi ed entro i termini espressamente indicati dall'annesso 1.

Dall'altro, la decadenza del Consorzio Contuy dal beneficio del termine implica, in virtù di quanto previsto dall'art. 2, che lo stesso effetto si produce nei confronti dei soggetti obbligati in solido con il consorzio, ossia le società consorziate: «[...] SALINI-IMPREGILO, ASTALDI, GHELLA, GHELLA-SOGENE, OTAOLA INGENIERIA devono intendersi obbligate in solido con CONTUY nei confronti di CLF SPA e di CLF CA per le somme indicate nell'annesso 1». L'inadempimento dell'«impresa coobbligata», ossia individuata per l'esecuzione dei pagamenti, consente alla creditrice (è una sua facoltà) di invocare la decadenza dal beneficio del termine (ma ciò non è avvenuto) e così di far valere la responsabilità, anche per le rate non scadute, del Consorzio e delle società che, in forza dell'art. 2, sono «obbligate in solido con CONTUY nei confronti di CLF SPA [...] per le somme indicate nell'annesso 1».

Dunque, l'art. 4 non contraddice quanto stabilito all'art. 2.

In altri termini, l'art. 4 deve essere letto alla luce dell'art. 2, e non viceversa.

14.11.

In conclusione, il primo motivo di opposizione non è fondato.

15.

L'eccezione di decadenza ex art. 1957, comma 1, c.c. non è fondata posto che con l'accordo 12 aprile 2017 l'opponente non aveva prestato alcuna garanzia personale, in forma di fideiussione, per Astaldi s.p.a., ma aveva assunto la posizione di debitore solidale con il consorzio e dunque con le altre consorziate per i debiti (peraltro scaduti) del consorzio (privo di autonomo patrimonio e nei confronti del quale, dunque, non poteva configurarsi una autonoma responsabilità patrimoniale) e che secondo la regolamentazione vigente prima dell'accordo 12 aprile 2017 sarebbero stati di esclusiva competenza di Astaldi.

Ad ogni modo è pacifico, e comunque documentato, che il termine ultimo per l'adempimento da parte di Astaldi s.p.a. scadeva a luglio 2018, che CLF tramite l'avv. Pozzebon aveva inviato una diffida ad Astaldi in data il 26 luglio 2018 e in data 4 settembre 2018 aveva presentato ricorso ex art. 633 c.p.c. (doc. 5 di parte opponente), accolto con decreto ingiuntivo 12 settembre 2018 n. 4851, provvisoriamente esecutivo.



16.

Del tutto generica e formulata in termini ipotetici la contestazione dell'opponente relativa al mancato completamento delle opere da parte del subappaltatore: l'opponente neppure indica a quali opere essa si riferisca, circostanza tanto più rilevante se si considera che dalla documentazione in atti risulta che il credito di CLF per cui è causa si riferisce ad opere già eseguite. Dalla lettura dell'annesso 1 all'accordo 12 aprile 2017 emerge infatti che gli unici lavori ancora da eseguire riguardavano quelli di cui al contratto Mariara Tapa Tapa, di cui era parte, quale subappaltatore, un soggetto estraneo al presente processo, ossia la società CLF CA: si veda in particolare quanto riportato sotto la lettera k) nelle premesse dell'accordo 12 agosto 2017.

Detta contestazione è peraltro radicalmente infondata alla luce della documentazione prodotta dall'opposta (in fase monitoria, doc. 11, e nel giudizio ex art. 645 c.p.c., documenti da C a G), da cui risultano anche le comunicazioni con cui il Consorzio aveva autorizzato la fatturazione, e dal fatto, particolarmente significativo, che l'opponente aveva già pagato la quota ad essa direttamente fatturata da CLF relativa agli stessi lavori per cui è causa (documenti H, I, K) e rispetto ai quali Astaldi s.p.a. non aveva pagato la quota di sua competenza.

Infine, l'accordo 12 agosto 2017, sottoscritto anche dall'opponente quale condebitore in solido, contiene un riconoscimento dei crediti di CLF.

17.

Per le ragioni sin qui esposte, i motivi di opposizione a decreto ingiuntivo, quali illustrati nell'atto di citazione notificato il 23 settembre 2019, sono infondati.

18.

Da ultimo, l'opponente, ferme tutte le eccezioni, contestazioni e difese formulate in corso di causa, ha sollevato eccezione di sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del decreto opposto, affermando che nell'ambito della procedura di concordato preventivo di Astaldi s.p.a. l'odierna opponente ha già ottenuto integrale soddisfazione del proprio credito.

In particolare, l'opponente ha affermato e documentato che:

- CLF, quale creditore chirografario, è stata ammessa al passivo di Astaldi per l'importo di euro 338.604,49 relativo allo stesso credito dedotto nel presente giudizio (doc. 9 prodotto dall'opponente; v. anche il doc. M prodotto dall'opposta); l'opponente ha altresì precisato, in nota, che *«CLF si era insinuata con riferimento a tre posizioni, in relazione alle quali sosteneva di vantare crediti pari rispettivamente a Euro 5.362.085 per una commessa in Algeria (ns. doc. 9, p. 1) ed Euro 127.465,32 (ns. doc. 9, p. 2) ed Euro 338.604,49 (ns. doc. 9, p. 3) in relazione a due commesse in Venezuela (ragionevolmente, quest'ultimo è il presunto credito alla base della presente opposizione, pari a Euro 333.802,85, maggiorato di interessi e/o spese)»*; dal doc. 9 prodotto dall'opponente (estratto elenco creditori definitivo Astaldi) risultano i seguenti crediti di CLF: area Algeria euro 5.362.085,00; area Italia euro 27.465,32; area Venezuela euro 338.604,49;

- il 2 novembre 2020 il Concordato di Astaldi ha comunicato che, in esecuzione del piano di concordato, i creditori chirografari di Astaldi, tra i quali CLF, sarebbero stati soddisfatti con



l'attribuzione sia di 12.493 azioni ordinarie Astaldi di nuova emissione per ogni 100 Euro di credito vantato, sia di 1 strumento finanziario partecipativo (SFP) per ogni Euro di credito vantato (doc. 10, 11);

- il 5 novembre 2020 Astaldi ha dato esecuzione al piano concordatario attribuendo a CLF, complessivamente (ossia, in relazione a tutti i crediti di CLF) 728.112 azioni di nuova emissione e 5.828.154 strumenti finanziari partecipativi (documenti 12-14).

Secondo l'opponente, *«con tali attribuzioni, il presunto credito di CLF è portato dal decreto ingiuntivo qui opposto è stato soddisfatto ed è da considerarsi integralmente estinto»*.

L'opposta ha chiesto il rigetto di tale istanza, sulla base degli argomenti esposti in atti ed in particolare sul rilievo che nel caso di specie non opera la generale disciplina codicistica in materia di obbligazioni ma l'art. 184, l. fall. e sugli altri argomenti illustrati in atti. Ha altresì precisato che CNL aveva nei confronti di Astaldi un credito complessivo ben superiore ai cinque milioni di euro; che in relazione al credito per cui è causa a CLF erano stati attribuiti, in esecuzione del concordato, **42.302 azioni** e **338.604 SFP**; che il valore degli strumenti finanziari ad essa attribuiti era inferiore all'importo del credito di euro 338.604,49 oltre accessori (*«Circa le azioni, trattandosi di azioni quotate in borsa, dirimente appare il loro valore di quotazione: al riguardo si fa presente che alla data del 05/11/2020 - data in cui è avvenuta l'assegnazione delle azioni - il valore ufficiale di quotazione in borsa delle azioni di Astaldi era pari ad euro 0,349 (come risulta dal dato storico sulla quotazione di Astaldi estratto da www.investing.com e qui allegato sub doc. Q) e che pertanto le n. 42.302 azioni ottenute da CLF corrispondevano ad un valore di quotazione di soli euro 14.763,39. Quanto agli SFP si rileva che appare dubbia per questa via la possibilità di soddisfare i creditori in misura anche solo apprezzabile. Il loro valore è infatti totalmente incerto ed aleatorio e dipende dagli esiti dell'attività di liquidazione di determinati assets confluiti nel cd Patrimonio Destinato e di realizzazione particolarmente incerta ed aleatoria; si tratta infatti, di assets non core di Astaldi, tra cui, le principali concessioni legate ad appalti internazionali ed aventi tutti particolari criticità (come il terzo ponte sul Bosforo), la cessione di crediti vantati nei confronti di committente venezuelano ed oggetto di contestazione, per cui è peraltro pendente un arbitrato internazionale di cui dà atto anche parte opponente in atti (vedasi inoltre pag. 303 della Relazione ex art. 172 L.F.), nonché la vendita dell'immobile della sede centrale che avrebbe un valore molto residuale rispetto al totale ipotizzato (si veda sul punto pag. 857 della Relazione ex art. 172 L.F. che indica la stima del fair value degli SFP e da cui risulta che la componente principale è rappresentata proprio dalla vendita delle concessioni per 863 milioni di euro, seguito dal credito Venezuela per 121,2 milioni di euro e la vendita della sede per 19,6)»*).

19.

L'opponente, che nega di essere condebitore di Astaldi s.p.a., chiede dichiararsi cessata la materia del contendere.

19.1.

Il rigetto dei motivi di opposizione a decreto ingiuntivo conduce alla conclusione secondo cui Salini Impregilo, oggi Webuild s.p.a., è obbligata in solido con Astaldi s.p.a. nei confronti di CLF.



19.2.

Non si ravvisano i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere nei termini affermati dall'opponente.

Da un lato, a norma dell'art. 184, comma 1, l. fall. in tema di effetti del concordato per i creditori, nel testo applicabile *ratione temporis*, l'omologa del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati (art. 184, comma 1, l. fall.: «1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso»). L'applicazione di tale disposizione non viene meno per il fatto che il complessivo credito di CLF verso Astaldi (dopo il deposito della domanda di concordato, CFL non avrebbe potuto mettere in esecuzione il decreto ingiuntivo 12 settembre 2018 n. 4851 ottenuto nei confronti di Astaldi, art. 168 l. fall.) sia stato soddisfatto in ambito concorsuale (per una percentuale tra il 36% ed il 38% circa) mediante (non il versamento di una somma di denaro, ma) una *datio in solutum* ossia mediante l'attribuzione di strumenti finanziari (azioni Astaldi di nuova emissione e Strumenti Finanziari Partecipativi o SFP).

Dall'altro, le attribuzioni patrimoniali in favore di CLF, effettuate in esecuzione del piano concordatario, precludono ogni ulteriore pretesa di CLF solo verso Astaldi, pur essendo di valore ben inferiore all'importo del credito (chirografario) ammesso al passivo (nella Relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172, l. fall. relativa alla procedura Astaldi, prodotta dall'opposta come doc. O, pag. 966, si legge che «Con riguardo alla percentuale di soddisfacimento complessivamente riconoscibile ai creditori chirografari, gli scriventi Commissari, sulle base delle disamine compiute e degli aggiornamenti effettuati sulle previsioni del piano, indicano la stessa nella misura del **33% circa**»; l'Executive Summary della proposta concordataria di Astaldi riporta quale stima percentuale di soddisfazione totale dei creditori chirografari quella del 38%: «STIMA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI CHIROGRAFI (€ 3.433m al 28/09/2018)» circa 16% - Astaldi in continuità; circa 22% - Patrimonio destinato, «Stima remunerazione totale: € 1,3 miliardi nell'arco di Piano: (i) € 0,6 miliardi in azioni entro 120 giorni dall'omologa definitiva e (ii) € 0,7mld in SFP, consegnati entro 120 giorni dall'omologa definitiva, con incassi attesi nel periodo 2020 – 2023») e senza considerazione del credito per interessi dalla data (27 settembre 2018) di presentazione della domanda di concordato (artt. 55 e 169, l. fall.). Ove si tenesse conto del valore di emissione quali indicati nella c.d. FAQ rilasciate dal Concordato Astaldi (doc. R datato 22 settembre 2012, prodotto dall'opposta), si ottengono i seguenti valori: 0,23 euro per una azione, che moltiplicato per le **42.302 azioni** attribuite a CLF in relazione al credito per cui è causa, fondato sull'accordo 17 aprile 2017, corrisponde ad euro 9.729,46 (nel doc. R si legge: «Per le azioni, il valore di emissione corrisponde a 0,23 euro per azione, pari al valore corrisposto da Webuild che ha onorato l'aumento di capitale per cassa»); quanto agli SFP ossia Strumenti Finanziari Partecipativi, il valore unitario, «meramente astratto», ad essi assegnato sulla base della valorizzazione dell'attivo segregato nel Patrimonio Destinato, è di euro 0,1734 per SFP, che moltiplicato per i **338.604 SFP** attribuiti a CLF in relazione al credito per cui è causa, fondato sull'accordo 17 aprile 2017, corrisponde ad euro 58.713,9336 (nel doc. R prodotto dall'opposta è specificato che: «Per gli SFP valgono le seguenti considerazioni. Ai sensi della Proposta Concordataria, omologata e resa pubblica al mercato,



gli SFP incorporano, quanta ai diritti patrimoniali, solo il diritto di ricevere, in sede di ripartizione, i proventi netti che risulteranno dalla liquidazione dei beni del Patrimonio Destinato, senza alcuna garanzia di un importo minima o massimo. L'unico valore ad oggi astrattamente riferibile a ciascuno di essi, pertanto, può essere determinato mediante la valorizzazione dell'attivo segregato nel Patrimonio Destinato, come risultante a pag. 953 della Relazione ex art. 172 LF predisposta dai Commissari Giudiziali, pari ad Euro 626.322.000, diviso il numero degli SFP che verranno emessi in numero pari all'importo dei crediti chirografi (1euro per 1SFP), come risultanti dall'elenco definitivo predisposto dalla Società e dagli stessi Commissari Giudiziali inviato, in ossequio al decreto di omologa, ai creditori e depositato in cancelleria del Tribunale, pari a Euro 3.199.980.385, nonché dei fondi previsti a fronte di eventuali ulteriori crediti chirografi, pari a Euro 412.575.388, per un numero complessivo di 3.612.551.233 SFP. Da tale rapporto si determina un valore unitario, meramente astratto, di Euro 0,1734 per SFP. Si evidenzia che tale indicazione, per il suo carattere meramente indicativo formata per mere esigenze tecniche di accredito sui conti titoli dei titolari degli SFP, non comporta alcun effetto sulla determinazione del valore di carico degli SFP da parte dei titolari degli stessi e non modifica in alcun modo i diritti patrimoniali degli SFP che permangono unicamente riferiti ai soli proventi netti risultanti dalla liquidazione dei beni del Patrimonio Destinato»).

Dunque, non può affermarsi che l'esecuzione del concordato abbia estinto il debito dell'opponente, coobbligata in solido.

In relazione all'obbligazione dedotta in giudizio, l'opponente non è fideiussore di Astaldi ma condebitore e tale è sin dalla conclusione dell'accordo 12 aprile 2017.

Dunque, l'estinzione dell'obbligazione concordataria non determina l'estinzione dell'obbligazione gravante sull'opponente quale condebitore in solido di Astaldi e non comporta la cessazione della materia del contendere nel presente giudizio.

Pertanto, l'orientamento della Corte di cassazione è nel senso che i creditori di debitore soggetto a concordato preventivo omologato conservano impregiudicati i loro diritti, per l'intero, nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso.

In tal senso Cass., sez. I, 6 settembre 2019, n. 22382: «La disposizione dell'art. 184 comma 2 [rectius, comma 1 secondo periodo: v. anche la massima ufficiale n.d.r.] l.f. costituisce una deroga espressa al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori previsto dall'art. 1301 c.c. per la remissione volontaria e dall'art. 1941 c.c. per la fideiussione, considerata costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 184 (o dell'art. 135) legge fall., giacché il fideiussore, da un lato paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare e dall'altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore : tale disciplina trova fondamento nella finalità di favorire l'accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori (Cass. 23275/2006). Deve pertanto escludersi che l'effetto esdebitatorio del concordato possa essere esteso ai coobbligati in forza di patto espresso inserito nella proposta, trattandosi di disciplina degli effetti del concordato normativamente stabilita e dunque sottratta, a differenza di quanto previsto dalla disposizione dell'art. 184 u.c. legge fall., alla disponibilità delle parti».

Si veda, a contrario, Cass., sez. I, ord. 17 ottobre 2019, n. 26517: «Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte infatti, la regola generale prevista dall'art. 184 comma 1, legge fall., secondo cui l'effetto di esdebitazione del concordato non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori non opera, allorché, come nel caso di specie, il



fideiussore sia anche socio illimitatamente responsabile della società. In tal caso, come affermato nella sentenza impugnata, «il ruolo di garante è recessivo rispetto a quello di socio e dunque l'effetto esdebitatorio si produce anche nei confronti del socio-garante» (cfr. anche, a proposito dei rapporti tra comma 1 e comma 2 dell'art. 184, l. fall., Cass., sez. I, 29 dicembre 2011, n. 29863, secondo cui «il socio receduto da una società sottoposta a concordato preventivo che abbia prestato fideiussione a favore di un creditore della società non può godere in quanto terzo del beneficio della esdebitazione del proprio debito di garanzia»).

Cass., sez. I, ord. 25 maggio 2021, n. 14363, che richiama anche l'art. 135, comma 2, l. fall. («I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso»), ha osservato che: «a norma dell'art. 184 legge fall., pur essendo il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso di cui all'articolo 161, tuttavia, questi ultimi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Secondo quanto già affermato da questa Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 3022/2015, la ratio che è alla base dell'art. 184, comma 1, u.p., l.f., (così come dell'art. 135, comma 2, l.f.) è quella che i rapporti contrattuali stipulati dai creditori della società con soggetti terzi estranei alla società, che comportano obbligazioni a carico di questi ultimi, restano al di fuori del concordato e dei suoi effetti, tanto è vero che è stato osservato che, in base ad una interpretazione estensiva della norma, tale ratio necessariamente ricomprende non solo i rapporti obbligatori a carattere personale, ma anche quelli a carattere reale come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca o pegno o in alcuni casi di privilegio. Questa Corte è quindi arrivata nella predetta sentenza alla conclusione che l'esclusione dell'effetto esdebitatorio del concordato opera in modo identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali - per i quali è espressamente previsto dalla legge - che per le garanzie reali, e non vi è quindi ragione di una esclusione di queste ultime dal perimetro normativo dell'art. 184, comma 1, u.p.. Né, d'altra parte, i ricorrenti possono invocare la violazione dell'art. 1941 cod. civ.. In proposito, questa Corte (vedi Cass. n. 22382/2019) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui la disposizione dell'art. 184 comma 2 l.f. costituisce una deroga espressa al principio della comunicabilità degli effetti favorevoli tra i condebitori previsto dall'art. 1301 c.c. per la remissione volontaria e dall'art. 1941 c.c. per la fideiussione, considerata costituzionalmente legittima, in riferimento agli artt. 3 e 42 Cost., dell'art. 184 (o dell'art. 135) legge fall., giacché il fideiussore, da un lato/paga quanto si era assunto l'obbligo di pagare e dall'altro subisce, in sede di rivalsa, gli effetti del concordato come qualunque altro creditore: tale disciplina trova fondamento nella finalità di favorire l'accettazione della proposta concordataria da parte dei creditori (vedi anche Cass. 23275/2006)».

Da ultimo, v. Cass., sez. I, ord. 27 luglio 2023, n. 22931, secondo cui «l'omologazione del concordato preventivo costituisce una causa estintiva dell'obbligazione della società concordataria (ma non anche, ai sensi dell'art. 184 legge fall., di quella dei coobbligati, dei fideiussori e degli obbligati in via di regresso) diversa dal pagamento» (conf. Cass., sez. I, ord. 26 luglio 2023, n. 22612).

19.3.

Le parti hanno altresì discusso in ordine ad una eventuale riduzione della somma ingiunta, avuto riguardo alle attribuzioni patrimoniali effettuate in favore di CLF nell'ambito



del concordato preventivo, e ciò anche sulla scorta dell'analisi di alcuni precedenti di merito (in particolare, App. Bari, sez. II, 19 luglio 2021, n. 1380).

Registrato il 26/02/2024 n. 2491/2024 importo 208,75

Sul punto si richiamano le osservazioni svolte dall'opposta, ad avviso della quale peraltro la questione potrebbe essere esaminata in sede esecutiva ed in un separato giudizio.

Appare corretto esaminare sin d'ora il tema così individuato.

Vi sono alcune difficoltà a determinare in concreto i valori da prendere in considerazione, posto che nel concordato Astaldi con continuità aziendale la soddisfazione dei creditori è avvenuta mediante l'attribuzione di strumenti finanziari: ma mentre per le azioni quotate in borsa è possibile individuare un valore di mercato, lo stesso non avviene per gli SFP, che non sono strumenti quotati su alcun mercato regolamentato o sistema di negoziazione multilaterale.

Per dare rilievo alla parziale riduzione del credito, non resta dunque che considerare la quotazione delle azioni Astaldi (v. il doc. Q prodotto dall'opposta) alla data di esecuzione del concordato preventivo (5 novembre 2020) e moltiplicare quel valore pari ad euro 0,349 per il numero di azioni attribuite a CLF ossia 42.302: il risultato è pari ad euro 14.763,39. Quanto agli SFP, unico parametro utilizzabile è il valore di emissione, sia pur astratto, pari ad euro 0,1734, che moltiplicato per i **338.604 SFP** attribuiti a CLF ha come risultato euro 58.713,9336.

Vanno invece riconosciuti per intero gli interessi moratori (cfr. gli artt. 55 e 169, l. fall.).

Su tali premesse, l'importo dovuto per capitale va ridedeterminato in euro **333.802,85** (somma ingiunta) meno euro 14.763,39 meno euro 58.713,93 uguale a euro 260.325,53.

Ne consegue la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell'opponente al pagamento della somma di euro 260.325,53 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dall'11 dicembre 2018 su euro 333.802,85 e dal 5 novembre 2020 su euro 260.325,53.

20.

Le spese seguono la soccombenza in relazione all'infondatezza dei motivi di opposizione e si liquidano come da dispositivo, con conferma di quanto già liquidato per spese processuali nel decreto ingiuntivo, ora revocato solo per il fatto sopravvenuto dell'esecuzione del concordato preventivo Astaldi, e dunque avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio (cfr. Cass., sez. II, 9 agosto 2022, n. 24482; sul debito per imposta di registro, v. Cass., sez. III, ord. 25 luglio 2022, n. 23162).

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, nel **contraddittorio** delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

- **revoca il decreto ingiuntivo 15 luglio 2019 n. 3826;**

- **condanna Webuild s.p.a. a pagare a Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. la somma di euro 260.325,53 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dall'11 dicembre 2018 su euro 333.802,85 e dal 5 novembre 2020 su euro 260.325,53, sino al saldo;**

- **condanna Webuild s.p.a. a pagare a Costruzioni Linee Ferroviarie s.p.a. le spese processuali, che liquida: a) quanto alla fase monitoria, in euro 634,00 per spese ed euro 2.070,00 per compensi, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge; b) quanto**



al giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. in euro 18.000,00 per compenso, oltre rimborso

forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.

Registrato il: 26/02/2024 n.2491/2024 importo 208,75

Bologna, 20 agosto 2023

Il giudice

Antonio Costanzo

